

TRIBUNALE DI LIVORNO

Protocollo

per la gestione delle udienze dibattimentali penali

La Magistratura e l'Avvocatura livornese (nelle espressioni istituzionali ed associative rappresentate, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera penale) condividono il convincimento che l'amministrazione della giustizia e la funzione giurisdizionale debbano essere esercitate con la dignità e con il decoro richiesti dalla loro rilevanza costituzionale e sociale e con modalità tali da assicurarne, nel precipuo interesse del cittadino, la migliore funzionalità possibile.

A tale scopo la Magistratura e l'Avvocatura livornesi hanno concordato il presente Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali.

Tale protocollo, ovviamente, non potrà costituire strumento per esigere dai magistrati o dai difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali e deontologiche.

La sua condivisione ed il suo rispetto si pongono, tuttavia, quali condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di dignità ed efficienza della funzione giurisdizionale sopra ricordati.

1. Orario di inizio delle udienze

L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.30 in tutte le sedi del Tribunale. Eventuali camere di consiglio sono fissate alle ore 9,00.

2. Compiti dell'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 D.M. 30.9.1989 n.334, Regolamento per l'esecuzione del

codice di procedura penale); apre l'aula alle ore 9.20; chiama ad alta voce il procedimento che deve essere trattato; identifica i testimoni presenti di ciascun procedimento; li conduce nell'apposita saletta ove esistente; quando il Giudice entra in aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce; chiama i testimoni quando viene il loro turno; impedisce qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare, e tra questi ultimi e gli estranei; vigila perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati; non fa entrare _in aula i minori e coloro che appaiono in stato di alterazione; se questi sono stati convocati come testi, li fa allontanare a testimonianza conclusa; esegue quanto viene richiesto dal Giudice e, in assenza di questo, dal pubblico ministero; assiste il Giudice e il pubblico ministero per l'ordine dell'udienza, che richiede tra l'altro che si rispetti il silenzio e non si usi il telefono (v. punto 21).

L'ufficiale giudiziario, o chi ne esercita le funzioni, lascia l'udienza subito dopo la chiamata dell'ultimo testimone.

3. Orario di fine udienza

L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché l'ultima chiamata avvenga entro le ore 17.00, con una sospensione non superiore ai 45 minuti, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da rispettare il più possibile tali orari .

4. Orario delle udienze di smistamento ed ordine di chiamata dei processi

I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione (c.d. udienza di smistamento) in due fasce orarie: ore 9.30 e ore 11.30 . All'interno della singola fascia oraria i singoli procedimenti verranno tendenzialmente chiamati secondo l'ordine di ruolo.

5. Udienza di prima comparizione

L'udienza di prima comparizione, nel rito monocratico come nel rito collegiale, è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove. Alla stessa udienza saranno presentate e trattate le richieste di patteggiamento e valutate le eventuali richieste di rito abbreviato che, sull'accordo delle parti, per motivi di opportunità potranno essere trattati al termine dell'udienza.

I procedimenti da definirsi a norma dell'art.444 c.p.p., nei quali la pena è stata concordata tra le parti prima dell'udienza dibattimentale, verranno chiamati immediatamente, nella fascia oraria di riferimento, secondo l'ordine di ruolo.

All' udienza di prima comparizione le parti non citano i testimoni e i consulenti tecnici e il Giudice non ne autorizza la citazione. I decreti che dispongono il giudizio, emessi sia dal Giudice che dal P.M., recano il seguente avviso *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. La stessa ha comunque il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire all'udienza indicata. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata come testimone per una successiva udienza, con apposito atto, e in tale caso avrà l'obbligo di comparire"*.

6. Ruolo d'udienza

La cancelleria affigge il ruolo nella bacheca della sezione entro le ore 10.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334) nonché, il giorno dell'udienza, prima dell'inizio della stessa, sulla porta dell'aula. Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie; come dato di identificazione del singolo processo il nome dell'imputato capofila ed il numero degli altri imputati; non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi di persone offese né dei testimoni.

7. Obbligo di indossare la toga

Giudici, P.M. e difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

8. Criteri di chiamata dei processi nelle udienze istruttorie e di fissazione dei rinvii

Il Giudice nel formare il ruolo tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati. Nella effettiva trattazione egli, nell'ambito delle singole fasce, dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reati diversi da quello per cui si procede, nonché ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del processo.

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine stabilito, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da altre regioni. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

Inoltre, esauriti i criteri di cui sopra, il Giudice anticipa o posticipa un giudizio all'interno della stessa fascia oraria in ragione di documentati e concomitanti impegni professionali dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento. I difensori devono, ove è possibile, comunicare nei giorni precedenti all'udienza i documentati e concomitanti impegni professionali che comportino il rinvio o il differimento del procedimento, segnalandolo anche alle altre parti interessate.

9. Orari di fissazione dei rinvii

Il rinvio dei processi avviene sempre ad orario, su fasce fissate dal Giudice. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio.

10. Ragioni del rinvio

Il Giudice spiega a imputati e testimoni le ragioni dei rinvii.

11. Comunicazione dei rinvii d'ufficio

Ove l'assenza del Giudice per una determinata udienza - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia o qualunque altra causa tale da determinare la necessità di un rinvio - sia certa con congruo anticipo, l'Ufficio ne dà subito notizia, per fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica, ai difensori e alle parti. Ove l'assenza del Giudice si renda certa nei giorni immediatamente precedenti l'udienza l'Ufficio ne dà notizia anche telefonica al P.M. d'udienza o, se questi non è conosciuto, alla segreteria del Procuratore della Repubblica che informerà il magistrato. Inoltre ne dà notizia, a mezzo cancelleria, alle parti private senza formalità, anche per via telefonica e telematica, soprattutto con riguardo ai processi che richiedono notevole attività di preparazione dell'udienza. Le parti avranno cura di avvisare i propri testi del rinvio dell'udienza.

12. Impedimento del Pubblico Ministero d'udienza

Nel caso in cui l'Ufficio del P.M. sia impossibilitato a presenziare per assoluto ed improvviso impedimento del magistrato designato per l'udienza, i processi di particolare complessità, che non possono essere trattati in modo adeguato da altro magistrato dell'ufficio, saranno rinviati ad altra data su segnalazione dell'Ufficio del P.M.

13. Assenza del difensore d'ufficio

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza.

14. Accesso delle parti alla Camera di consiglio e modalità del colloquio delle parti con il Giudice

P.M. e difensori possono accedere al locale camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza esclusivamente per la celebrazione dei giudizi sottoposti a rito camerale. Nel corso del dibattimento conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto alle altre parti.

15. Termini per il deposito delle perizie

In caso di conferimento di perizia la relazione peritale va depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto all'udienza dedicata al suo esame dibattimentale.

16. L'esposizione delle parti

Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e difensori cercano di evitare nella esposizione delle loro tesi divagazioni e ripetizioni.

17. Deposito di memorie, consulenze di parte, allegati e liste testi

Al fine di agevolare la cancelleria e il Giudice nella intestazione e nella redazione dei provvedimenti, le parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

18. Tempi di durata delle udienze camerali

Il Giudice indica alle parti, anche in modo approssimativo, i tempi della camera di

consiglio.

19. Comunicazione dei motivi di rinvio, della richiesta di riti alternativi e comunque delle ragioni che possono determinare una rapida definizione dell'udienza

I difensori ed il Pubblico Ministero si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e a darne contestualmente comunicazione alle altre parti di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi, di cause di estinzione del reato, così da consentire a tutti i soggetti processuali la migliore organizzazione del lavoro. Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione ed eventuali memorie difensive possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, con riserva di depositare l'originale in udienza. Per i procedimenti di rito monocratico di competenza delle sezioni distaccate il deposito della lista testi da parte delle parti private e del Pubblico Ministero potrà avvenire con deposito tempestivo dell'originale presso la Cancelleria del Tribunale centrale, con onere delle parti di trasmettere senza ritardo via fax una copia con attestazione dell'avvenuto deposito del provvedimento alla cancelleria della sezione distaccata.

20. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

I difensori presentano in Cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in sede di conclusioni depositano la proposta di parcella. Il Giudice, ove possibile, provvederà alla liquidazione nel termine del deposito della motivazione della sentenza.

21. Regole di comportamento nell' aula d'udienza e nelle sue adiacenze

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti i presenti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona chiamata lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. L'ufficiale giudiziario avrà cura di far rispettare tali regole e ne segnalerà la violazione. In Tribunale, è vietato fumare.

22. Modifiche ed aggiornamenti al protocollo


Il presente protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dai magistrati o dai difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali e deontologiche. Su richiesta dei firmatari lo stesso potrà essere rivisto per raccogliere osservazioni o proposte di modifica. I sottoscrittori si impegnano a incontrarsi ogni quadrimestre per verificare l'attuazione del presente strumento.

Livorno 02/03/2009

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine



Il Presidente della Camera Penale

